

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Antonio De Caprio recante:

“Modifica transitoria alla l.r. n.1, 31 dicembre 1971”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione e al contagio del Covid-19 ha determinato gravissime ripercussioni sul tessuto socio-economico del territorio regionale, soprattutto nel settore del turismo. Le misure adottate a livello nazionale hanno generato notevoli disagi economici alle attività turistico-ricreative, nonché agli stabilimenti balneari, oggi come non mai duramente provati dalla crisi in atto. Per tali ragioni, si rende necessaria la proposta di legge tesa all'esenzione per l'anno 2021 della tassa regionale per le concessioni demaniali, nella misura del 15% come disciplinato dalla normativa interna.

Suddetta modifica transitoria in deroga all'art.1, lettera a) di cui al Titolo I delle Disposizioni Generali della Legge Regionale 31 dicembre 1971, n.1 recante “Istituzione dei Tributi propri della Regione Calabria” di certo potrà rappresentare un segnale positivo e un aiuto concreto per donare una boccata d'ossigeno ad una fetta dell'economia calabrese.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: Modifica alla l.r. n.1, 31 dicembre 1971.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1, lettera a)	tassa regionale sulle concessioni demaniali	C	A	Max 1 milione e mezzo di euro

I criteri utilizzati per la quantificazione della spesa dovuti dalla presente proposta di legge sono basati sullo storico delle annualità precedenti.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
20.03 / capitolo U0700110101	////	Max 1 milione e mezzo di euro	////	Max 1 milione e mezzo di euro
Totale				Max 1 milione e mezzo di euro

Modifica transitoria alla l.r. n.1, 31 dicembre 1971.

Art.1

(Modifica transitoria all'art.1, lettera a) di cui al Titolo I delle Disposizioni Generali della l.r. n.1, 31 dicembre 197 recante "Istituzione dei Tributi propri della Regione Calabria).

1.All'articolo 1, comma a) "imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile" è aggiunta la seguente lettera e): "al fine di lenire la profonda crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica ancora in atto, che ha duramente colpito le attività turistico-ricreative, unitamente agli stabilimenti balneari, presenti nel territorio calabrese, si dispone a favore degli stessi l'esenzione della tassa regionale sulle concessioni demaniali per l'anno 2021. La ripartizione è disciplinata dall'art.26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo-, successivamente modificata dall'art. 5 della Legge Regionale n.44 del 2016."

Art.2

(Norma finanziaria)

1. Dell'attuazione della presente legge derivano oneri a carico del bilancio regionale nella misura indicata in tabella 1.

2. Della copertura degli oneri finanziari a carico della Regione Calabria, si fa fronte per l'anno 2021, nel limite massimo di 1 milione e mezzo di euro, con la disponibilità esistente alla Missione 20 - Programma 3 "Altri fondi" - capitolo U0700110101- inerente al Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente.

Art.3

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 14 settembre 2020

Consigliere regionale (proponente)

On. Antonio De Caprio

